

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI  
RICERCA FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI E DA  
ISTITUZIONI PRIVATE – ART. 17 DELLA LEGGE  
REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, N. 43**  
(Adottato con delibera del C.d.A. del 22.01.2009)

Art. 1  
FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i requisiti richiesti per l'attribuzione, nel rispetto dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1991 n. 43, di borse di ricerca finanziate da altri enti pubblici e da privati.

Art. 2  
OGGETTO

1. L'attività di ricerca deve essere conforme ai fini istituzionali dell'Ires ed agli indirizzi programmatici.

Art. 3  
MODALITA' DI INDIZIONE

1. Il Direttore, previa verifica della conformità ai fini istituzionali dell'Ires ed agli indirizzi programmatici, nonché della fattibilità dell'avvio della borsa di ricerca, rispetto all'organizzazione complessiva delle risorse umane dell'Istituto, accoglie la proposta di finanziamento della borsa di ricerca ed approva, con proprio provvedimento determinativo, il relativo bando per l'attribuzione della medesima. Il bando, oltre a contenere i requisiti e le modalità per l'attribuzione della borsa, deve specificare l'oggetto dell'attività di ricerca.

2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ires e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
3. Il bando stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Il bando può stabilire che le domande di partecipazione vengano inoltrate mediante posta elettronica. In tal caso, per l'ammissione fa fede la data di invio.

#### Art. 4

#### COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da:
  - a) Direttore o da un suo delegato;
  - b) Dirigente competente per materia;
  - c) Un componente del Comitato Scientifico;
  - d) Funzionario amministrativo con funzioni verbalizzanti.
2. Alla Commissione esaminatrice è riconosciuto il seguente gettone:
  - a) €600,00 lordi per il Presidente;
  - b) €550,00 lordi per il Dirigente competente per materia e per il componente del Comitato Scientifico;
  - c) €500,00 lordi per il funzionario amministrativo.

#### Art. 5

#### REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di ricerca coloro che siano in possesso di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento.

## Art. 6

### VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, procede alla valutazione delle candidature ammesse alla selezione a seguito della verifica, da parte del Settore Amministrazione, del possesso dei requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione dalla selezione.
2. La Commissione approva la graduatoria dei candidati e la trasmette al Settore Amministrazione per la pubblicazione sul sito dell'Istituto e per la sottoscrizione del contratto di ricerca.
3. La Commissione, a seguito della valutazione dei titoli, può stabilire di effettuare un colloquio con i candidati che si sono classificati ai primi posti della graduatoria per soli titoli.
4. Il colloquio di cui al comma 3 del presente articolo deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico e i candidati devono essere convocati non prima di 8 giorni dalla pubblicazione, sul sito dell'Ires, della graduatoria per soli titoli.
5. A seguito del colloquio la Commissione redige la graduatoria definitiva per titoli e colloquio e la trasmette al Settore Amministrazione per la sottoscrizione del contratto di ricerca.

## Art. 7

### VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle candidature:
  - a) 80 punti per i titoli;
  - b) 20 per l'eventuale colloquio.

2. La valutazione dei titoli riguarda:
  - a) i titoli accademici e di studio;
  - b) le pubblicazioni e titoli scientifici;
  - c) il curriculum formativo e professionale.
  
3. La valutazione delle pubblicazioni e delle relazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, all'attinenza dei lavori stessi con la borsa di ricerca da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
  
4. Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle categorie precedenti, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito. Sono altresì valutate, purché giornalmente documentate, le eventuali partecipazioni a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
  
5. La lettera di presentazione, attestata da professori universitari, ovvero da studiosi e personalità scientifiche di chiara fama, costituisce elemento della valutazione del curriculum formativo e professionale del candidato/a e contiene le esperienze di studio e professionali di diretta conoscenza di colui/colei che le attesta.

#### Art. 8

### TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'importo complessivo dell'assegno di ricerca è quello previsto dal bando e corrisponde all'importo finanziato da altro ente pubblico o da istituzioni private.